



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 55 del 27.10.1998)

**(Aggiornato con le modifiche apportate con Deliberazioni C.C.:
n. 7 del 22.03.1999 - n. 17 del 05.06.2000 e n. 13 del 15.07.2003)**

**(Aggiornato con le modifiche apportate con Deliberazioni C.C.
n 4 Del 11.03.2009)**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Definizioni

ART. 2 – Ambito e scopo del Regolamento

ART. 3 – Entrate Tributarie Comunali

ART. 4 – Agevolazioni tributarie

ART. 5 – Aliquote e tariffe

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO 1 - GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 6 – Forma di gestione

ART. 7 – Il Funzionario Responsabile del tributo

CAPO 2 - DENUNCE E CONTROLLI

ART. 8 – Dichiarazione tributaria

ART. 9 – Attività di controllo

ART. 10 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

ART. 11 – Rapporti con il contribuente

ART. 12 – Diritto di interpello

CAPO 3 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ART. 13 – Avviso di accertamento

ART. 14 – Notificazione a mezzo posta

CAPO 4 - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART. 15 – Contenzioso

ART. 16 – L'Autotutela

ART. 17 – Accertamento con adesione

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

ART. 18 – Riscossione

ART. 19 – Sospensione e dilazione del versamento

ART. 20 – Rimborsi

ART. 21 – Limiti per riscossioni e rimborsi

TITOLO IV - SANZIONI

ART. 22 – Applicazione e irrogazione sanzioni

ART. 23 – Cause di non punibilità

ART. 24 – Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25 – Norme finali

ART. 26 – Disposizioni transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'Ufficio Comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla Legge o dal Regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il Contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di Legge o di Regolamento;
- e) per "Funzionario Responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale Responsabile della gestione del tributo;
- f) per "Regolamento", il presente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;
- g) per "Responsabile" del Settore, del Servizio, dell'Ufficio, rispettivamente il Dirigente, il Funzionario, l'Impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G., la responsabilità della gestione delle attività proprie del Settore, Servizio o Ufficio Comunale;
- h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

ART. 2

(AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO)

- 1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il Contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
- 2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il Contribuente. In particolare, le norme

suddette sono volte a dettare principi per la determinazione delle aliquote e tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di determinazione ed applicazione delle sanzioni e a specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli Organi e degli Uffici.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito Regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ART. 3

(ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI)

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla Legislazione Vigente o che saranno applicate in base a Legge futura.
2. La istituzione del Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

ART. 4

(AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE)

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di Legge e di Regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da Leggi Statali o Regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di Regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la Legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – O.N.L.U.S., di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi (ovvero: dei seguenti tributi...) di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
4. Qualora la Legge o i Regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero

stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del Funzionario Comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

ART. 5

(ALIQUOTE E TARIFFE)

1. Il Consiglio Comunale fissa i criteri per la determinazione delle tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. All'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, mediante semplice procedimento contabile in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio Comunale, provvede la Giunta, con proprio atto da allegare al progetto di Bilancio.
3. La Deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario .
4. In caso di mancata adozione della Deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO 1 - GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 6

(FORMA DI GESTIONE)

- a) La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie comunali è quella diretta in economia, anche in associazione con altri Enti ai sensi degli artt. 30, 31, 32, 33, 34 del D.Lgs. 267/2000. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, è data facoltà alla Giunta Comunale di stabilire con propria deliberazione, le modalità che risultano più convenienti secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità., scegliendole fra quelle previste dall' art. 52 del D.Lgs. 446/97.
- b) Nel caso di affidamento della gestione a terzi, al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici, e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'Albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito

certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.

- c) E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'Albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'Assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il Contraente intende impiegare.

ART. 7

(IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)

1. Con propria Deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa, ai sensi dell'art. 51, commi 3 e 3 bis della Legge 142/90, il Funzionario Responsabile dei Tributi scelto tra gli apicali d'Area, conferendo al medesimo i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
2. In particolare, il Funzionario designato Responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'Affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla Legge e dai Regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In accordo con il Funzionario Responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di Deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile del Servizio cui appartiene l'Ufficio Tributario.

CAPO 2 - DENUNCE E CONTROLLI

ART. 8

(DICHIARAZIONE TRIBUTARIA)

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla Legge o dal Regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al Rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il Contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

ART. 9

(ATTIVITÀ DI CONTROLLO)

1. L'Ufficio Comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per Legge o Regolamento.
2. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il Funzionario Responsabile.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'Ufficio Tributario. in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il Funzionario Responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di Legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il Contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributario del Comune e per incentivarne l'attività, il Responsabile del Servizio nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nel vigente C.C.D.I., può attribuire compensi incentivanti (nel limite massimo del venti per cento dell'importo del tributo recuperato con esclusione di sanzioni ed interessi) al personale addetto all'Ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali.
6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.

ART. 10

(INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI)

1. Gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Segretario Comunale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

ART. 11

(RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE)

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. L'Ufficio Comunale, se richiesto, presta collaborazione al contribuente nella compilazione delle dichiarazioni. In tale caso, il contribuente non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali errate interpretazioni di diritto, qualora sulla dichiarazione medesima non risulti annotato il dissenso dell'addetto comunale. Invece, sarà sempre responsabile per le situazioni di fatto riportate nella dichiarazione e risultanti infondate o non veritiere in sede di accertamento.

3. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.
4. (Nota : se istituito) Il Difensore civico assume anche la qualifica di Garante del contribuente e, come tale, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'Ufficio Tributario sul caso segnalato.

ART. 12

(DIRITTO DI INTERPELLO)

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. Il Funzionario Responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta , da comunicare al richiedente anche a mezzo posta In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

CAPO 3 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ART. 13

(AVVISO DI ACCERTAMENTO)

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune :
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario Responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

ART. 14

(NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA)

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio Comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'Ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

CAPO 4 - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART. 15

(CONTENZIOSO)

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco con proprio decreto, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del Funzionario Responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. E' compito del Funzionario Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

ART. 16

(L'AUTOTUTELA)

1. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere :
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Responsabile della struttura della quale fa parte l'Ufficio Tributario.
3. Per quanto riguarda l'I.C.I.A.P., il potere suddetto spetta al Responsabile dell'Ufficio che gestisce l'imposta medesima.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'Organo Giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre :
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

ART. 17

(ACCERTAMENTO CON ADESIONE)

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito Regolamento.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

ART. 18

(RISCOSSIONE)

1. A decorrere dall'anno 2000 tutti i versamenti relativi alle entrate tributarie comunali, compresi quelli conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune, dovranno essere eseguiti dai contribuenti su apposito c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale e/o direttamente presso la Tesoreria medesima nonché tramite sistema bancario.
2. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29.12.1973, n. 602, come modificato dal D.Lgs. 26 Febbraio 1999, n. 46 e del D.Lgs. 13 Aprile 1999, n. 112.
4. L'Ufficio Comunale Tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie, se il relativo Regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario. In tal caso, i ruoli

relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli Servizi o Uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredate da dichiarazione, sottoscritta dal Responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.

5. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal Funzionario designato Responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal Funzionario Responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
6. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di Legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

ART. 19

(SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO)

1. Con Deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella Deliberazione medesima
2. Il Funzionario Responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Spetta al Funzionario Responsabile ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

ART. 20

(RIMBORSI)

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del Codice Civile; per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del Codice Civile.
4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
5. Il Funzionario Responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
6. Nei casi in cui i soggetti obbligati al pagamento dei tributi, vantano un credito di varia natura nei confronti dell'Amministrazione Comunale, il pagamento può essere sospeso nel caso in cui siano stati notificati a carico degli stessi, provvedimenti di accertamento definitivi. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o della decisione della Commissione tributaria.
7. In presenza di provvedimento definitivo, la Ragioneria Comunale provvederà alla compensazione delle partite a debito e a credito.
8. I provvedimenti di compensazione che devono essere notificati agli interessati, sono impugnabili davanti alla Commissione Tributaria.

ART. 21

(LIMITI PER RISCOSSIONI E RIMBORSI)

1. In considerazione delle attività istruttorie e di verifica che l'Ufficio Comunale effettua per addvenire alla riscossione dei propri tributi e relativi oneri di riscossioni, non si fa luogo all'accertamento, al rimborso, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito in capo allo stesso soggetto nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, qualora l'ammontare dovuto non superi € 12,00, o comunque altro limite espressamente previsto, modificato o fissato in materia, da specifiche disposizioni di Legge.
2. In particolare il limite di cui al comma 1 viene fissato nella seguente misura per i tributi a seguito elencati:
 - fino a € 5,16 per l'imposta di Pubblicità a carattere annuale e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
 - fino a € 2,58 per l'Imposta di Pubblicità Temporanea.

3. Il succitato limite si intende riferito anche agli importi complessivi relativi a sanzioni e/o interessi gravanti sul tributo, quando dovuti e se da versare distintamente dal tributo stesso.
4. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi non superiori al limite previsto per ciascun tributo, come indicati nei commi precedenti del presente articolo.
5. Nelle ipotesi di cui sopra l'Ufficio Comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di atti di accertamento, di irrogazione di sanzioni, alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso nei limiti e per le somme su indicate per ciascun tributo.
6. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo di eventuali sanzioni o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Titolo IV - SANZIONI

ART. 22

(APPLICAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI)

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni verranno effettuate nel rispetto dei Decreti Legislativi nn. 471, 472, e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I bollettini per il pagamento della T.A.R.S.U. sono inviati al contribuente mediante avviso bonario con spedizione ordinaria. L'avviso bonario costituisce invito al pagamento del dovuto e può essere saldato in unica soluzione oppure in quattro rate distinte. Per non incorrer in inconvenienti il contribuente è invitato ad effettuare il pagamento degli importi dovuti alle scadenze indicate nell'avviso bonario, e comunque entro la data prevista per l'ultima rata. In caso di parziale o omesso pagamento delle rate degli avvisi bonari, si provvede ad un ulteriore invio di bollettini mediante notifica, addebitando al contribuente le spese di spedizione ed assegnando agli stessi una nuova scadenza per il pagamento comunque non inferiore ai 45 giorni dalla data di spedizione. L'omesso, il parziale ed il tardivo pagamento dei bollettini notificati rispetto alla scadenza è sanzionabile con una soprattassa del 30% ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97, oltre agli interessi al tasso legale. **In via transitoria, relativamente ed esclusivamente per gli avvisi bonari regolarmente recapitati per gli anni di imposta 2006/2007, la sanzione del 30% per ritardato, parziale od omesso versamento sarà applicata nei confronti dei contribuenti che entro la data di scadenza dell'ultima rata non hanno completamente assolto agli obblighi di pagamento.**
3. In caso di tardività nel pagamento dell'I.C.I. alle scadenze stabilite dalla legge, non superiore a 5 gg, l'Ufficio può invitare formalmente il contribuente ad effettuare il pagamento del quantum dovuto, con applicazione di una sanzione ridotta al 6%, oltre le spese di notifica, nel termine di 60 gg dal ricevimento dell'invito bonario. Qualora il contribuente non ottemperi nel termine indicato al pagamento, l'Ufficio

procede all'emissione del relativo avviso di accertamento con applicazione integrale della sanzione di Legge.

ART. 23

(CAUSE DI NON PUNIBILITÀ)

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

ART. 24

(CONTESTAZIONE, IRROGAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI)

1. Il Provvedimento Comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con R.R., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25

(NORME FINALI)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

ART. 26

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Le norme di cui all'articolo 13 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'01.01.1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.